

l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere

0. 12. 04. 28. Boato.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazioni del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di personale ridotte ai sensi della lettera b);

b) prevedere la riduzione, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia così ripartite:

IX qualifica funzionale n. 15 unità;

VIII qualifica funzionale n. 15 unità;

VII qualifica funzionale n. 43 unità;

VI qualifica funzionale n. 17 unità;

V qualifica funzionale n. 120 unità;

IV qualifica funzionale n. 55 unità;

III qualifica funzionale n. 35 unità;

c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:

1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una riserva di posti, per il personale interno, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque, di almeno un posto;

2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;

3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;

4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;

5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore che svolga la propria attività presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;

d) prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso essere trasformato

o dar luogo ad assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di otto unità;

e) prevedere che, in prima applicazione, il personale in servizio, in organico, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della magistratura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto nella lettera g) e previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di criteri individuali nel regolamento interno;

f) prevedere che dopo l'inquadramento del personale di cui alla lettera e), la copertura dei rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

g) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione del predetto Ministero con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. L'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

h) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge

nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso novanta giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i successivi sessanta giorni.

12. 04. (Nuova formulazione) Governo.

Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M. avente una dotazione organica individuata secondo criteri di oggettività e di necessità;

b) gli aspetti economici e previdenziali, l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale di cui al punto a) sono equiparati a quelli previsti e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relative al comparto "Ministeri".

c) prevedere la possibilità per il C.S.M. di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo finanziamento, per particolari professionalità e specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;

d) prevedere che, in prima applicazione, il personale di altre amministrazioni in servizio presso il C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché di tutto quanto previsto dalla lett. a) del comma 1 del presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio stesso;

e) prevedere, nel rispetto di quanto previsto dalla lett. d), che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di fase dello stato di previsione dei Ministeri di provenienza del personale di cui alla lett. d), con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'eventuale inquadramento o all'eventuale assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura;

f) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nella materia oggetto del decreto legislativo.

12. 05. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

(A.C. 5324 – sezione 3)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO IV

**DISPOSIZIONI RELATIVE
AL PERSONALE MILITARE**

ART. 13.

(Disposizioni relative al personale militare).

1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 165, e di ottimizzare l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali dell'Esercito, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli dei ruoli normale dell'arma dei trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria rafforzati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1° settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento. I sergenti e gradi corrispondenti rafforzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è abrogato.

3. L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698, concernente il contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata, è abrogato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto sono altresì

determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego.

5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

6. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica ».

7. Il quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli scatti aggiuntivi sono attribuiti in relazione ai diversi gradi del personale militare comunque inserito nel medesimo livello retributivo.

8. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995 alle indennità di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 10 marzo 1987, n. 100, e 3 ottobre 1987, n. 402.

9. Agli ufficiali con grado di colonnello e brigadiere generale ed equivalenti delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri è attribuito, a titolo di parziale perequazione

ed in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessorio, un emolumento pensionabile secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, pari ai seguenti importi lordi da erogare in tredici mensilità:

a) lire 6 milioni per i colonnelli e gradi corrispondenti;

b) lire 9 milioni per brigadieri generali e gradi corrispondenti.

10. Gli emolumenti di cui al comma 9 sono corrisposti nella misura del 25 per cento, 50 per cento e 100 per cento a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1999, 1° luglio 1999 e 1° gennaio 2000. In deroga a quanto previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, tali emolumenti sono attribuiti esclusivamente in relazione al grado rivestito.

11. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 9 e 10, pari a lire 7.509 milioni per il 1999 e a lire 20.025 milioni per il 2000 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « presidente: un ufficiale generale ».

14. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corri-

spondente indennità di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1° gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianità e non sulla misura dell'indennità di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo Marescialli:

a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di aiutante, nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di maresciallo ordinario, nonché i sergenti maggiori utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di sergente maggiore, nonché i sergenti utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei

quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i sergenti.

2-ter. L'inquadramento per il personale indicato alle lettere b), c) e d) del comma 2-bis, si avvia previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore. Per il personale di cui alla lettera d) del comma 2-bis, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario è di sei anni.

13. 11. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coloro che nel periodo 1° gennaio 1994-1° gennaio 1999 sono stati collocati in congedo, non avendo raggiunto la massima anzianità contributiva, per malattie non dipendenti da cause di servizio, possono essere assunti dai vari Ministeri nelle aliquote riservate agli invalidi civili, in via prioritaria, purché l'invalidità ne consenta l'impiego. Per costoro cessa, se percepita, qualsiasi retribuzione accessoria o pensione di invalidità.

13. 2. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 5 si applica per il personale militare della Difesa che si trovi a non meno di due anni dal raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa in vigore per il ruolo di provenienza e non abbia maturato la massima anzianità contributiva.

13. 3. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.

Al comma 6, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

5-bis. Degli importi per perequazione spettanti ai sensi di quanto previsto dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41.

13. 1. Menia, Ascierto, Gasparri, Contento, Mitolo.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 427, si interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed alle qualifiche equivalenti delle forze di polizia rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995, ai tenenti e capitani delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed alle qualifiche corrispondenti delle forze di polizia sono attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza alla stessa carriera. Tali scatti si intendono assorbiti nella autonomia maggiorazione stipendiale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

13.16. (Nuova formulazione) Governo.

Sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12.

13. 15. Governo.

Sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:

9. In attesa della revisione dell'assetto retributivo della dirigenza militare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'80 per cento ai brigadieri generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;

b) nella misura del 60 per cento ai colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

10. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma è valutato in lire 38 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

13. 6. Romano Carratelli, Ruffino, Rizzo, Giannattasio, Saraca, Ascierto.

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

9. In attesa della revisione dell'assetto retributivo della dirigenza militare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le indennità di cui all'articolo 1 lettera b), della legge 2 ottobre 1997 n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:

a) nella misura dell'ottanta per cento ai brigadieri Generali e gradi corrispon-

denti delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché al personale destinatario del medesimo trattamento stipendiale;

b) nella misura del sessanta per cento ai colonnelli ed ai gradi corrispondenti delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché al personale destinatario del medesimo trattamento stipendiale-

10. All'onere derivante dall'attuazione dai precedenti commi, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

13. 9. Ascierto, Gasparri, Menia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15. Fermo restando il principio dell'articolo 11 del Concordato, la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario Militare, prevista dall'articolo 3 della legge 1 giugno 1961 n. 512, viene estesa anche al personale appartenente alla Polizia di Stato, ai corpi assimilati, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nel rispetto dei principi costituzionali.

13. 8. Romano Carratelli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15. In deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge C.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152, per i corpi dell'Arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo è adottato uno standard avente le seguenti caratteristiche:

asta: cm 138;

drappo: cm 60 per ogni lato, suddiviso nei colori verde, bianco e rosso, ciascuno della larghezza di cm 20.

16. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto-legge C.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152.

13. 7. Giannattasio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15. A decorrere dal 10 gennaio 1999 al personale in servizio permanente delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché agli Ufficiali e Sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, sita in comune diverso distante almeno 40 chilometri da quella di provenienza, compete per due anni una indennità pari alla diaria di missione intera. Il predetto trattamento è ridotto di un terzo della misura ordinaria al personale che fruisce, nella nuova sede di servizio, di alloggio gratuito di servizio. Lo stesso trattamento compete all'atto del rientro in Italia al personale, titolare del trattamento estero previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1 I 14, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838. Il coniuge convivente del personale militare che è impiegato in una Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'Amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

16. Gli aumenti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a due mensilità della indennità integrativa spe

ciale. Qualora il personale di cui al precedente comma abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia, l'indennità è elevata a quindici mensilità. In aggiunta all'indennità di cui al comma 15 il personale che abbia presentato domanda per ottenere l'alloggio di servizio può chiedere, trascorsi 3 mesi dalla presentazione della domanda senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di agibilità, previa presentazione di regolare contratto di locazione, il rimborso del canone mensile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di lire per un periodo, comunque, non superiore a 36 mesi. In caso di successiva assegnazione di alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del personale interessato.

17. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi 15 e 16 non concorre a formare reddito imponibile e non è cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e della legge 3 ottobre 1987, n. 402.

18. Al personale di cui al comma 15 che alla data del 10 gennaio 1999 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100 e alla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei 2 anni, il trattamento di cui ai commi 15 e 16.

13. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni relative al personale direttivo civile della Difesa).

1. Il personale dell'ex carriera direttiva del Ministero della difesa accede alla dirigenza nei ruoli del Ministero previa selezione per merito correlata alla valutazione del servizio prestato, delle funzioni ricoperte e dei risultati conseguiti presso i diversi uffici dell'Amministrazione. I criteri selettivi sono determinati con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale civile del Ministero della difesa appartenente alle ex carriere direttive, inquadrato nella VIII e IX qualifica funzionale, nonché nel soppresso ruolo ad esaurimento, al raggiungimento dei 15 anni di effettivo servizio è attribuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico globale spettante al dirigente di prima fascia, comprensivo dell'80 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale, con contestuale assorbimento del trattamento economico accessorio percepito e proporzionale riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale del Ministero della difesa.

13. 01. Tassone, Di Nardo.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Presenza di amianto in convogli ferroviari)

AMATO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere – premesso che:

è notizia del 2 marzo 1999 che un'operazione della guardia di finanza ha portato al sequestro di otto carri ferroviari interfrigo coibentati con l'impiego di amianto, giacenti nell'area della stazione ferroviaria di Licata;

secondo alcune dichiarazioni rilasciate dalle autorità regionali i carri sarebbero addirittura diciassette;

i funzionari dell'Ente ferrovie dello Stato avrebbero fornito alla guardia di finanza tutto il materiale richiesto, ma avrebbero confermato la totale assenza di amianto;

l'amianto a contatto con l'atmosfera libera in essa le microscopiche fibre che lo compongono, provocando alla salute dell'uomo gravissimi danni (tumori di vario genere);

altro fatto inquietante è che negli ultimi anni ('90-'95) nel distretto sanitario Licata-Palma Montechiaro c'è stata una impennata delle morti per neoplasie (doppie rispetto al quinquennio '70-'75) –:

quali provvedimenti si intendano adottare in difesa della incolumità degli abitanti della zona e dell'ambiente, per individuare le responsabilità e, conseguentemente, dare prova, in particolare evitando casi analoghi, della capacità di at-

tuare una politica ambientale, di trasporto e di sicurezza sanitaria incisiva e più realistica. (3-03593)

(16 marzo 1999)

(Sezione 2 – Aeroporto di Punta Raisi)

MARINO e SELVA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere – premesso che:

da qualche tempo, a causa di alcune deficienze verificatesi sulla pista trasversale dell'aeroporto di Punta Raisi (Falcone-Borsellino), il traffico aereo da e per Palermo è entrato in crisi;

detta pista, infatti, unica utilizzabile in caso di forte vento, non è agibile a causa del distacco di pietrisco dall'asfalto che danneggia gravemente i motori degli aerei che atterrano;

dopo ben otto interventi ed altrettanti collaudi il problema non è stato risolto, continuando a ripetersi i soliti inconvenienti;

è stata disposta, secondo quanto si apprende dalla stampa, la chiusura della pista trasversale di atterraggio fino al 15 marzo 1999;

intanto, proprio nei giorni scorsi (*Giornale di Sicilia* del 23 febbraio 1999), anche per altri aerei Alitalia atterrati nella pista principale, che fino ad ora non aveva creato nessun problema, si è verificato lo stesso inconveniente (pietrisco nei motori) registratosi per i velivoli atterrati nella pista trasversale;

tutto ciò determina allarme e serie ripercussioni negative non solo per il traffico dei passeggeri, ma anche per gli interessi economici e turistici della Sicilia —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per la definitiva adeguata sistemazione della pista trasversale dell'aeroporto di Punta Raisi e per un accertamento anche delle condizioni della pista principale al fine di ripristinare, in condizioni di sicurezza, il regolare traffico aereo dell'aeroporto in questione e come intenda intervenire per individuare le cause e le eventuali responsabilità dei gravi inconvenienti sopra specificati. (3-03594)

(16 marzo 1999)

(Sezione 3 — Traffico aereo a Malpensa)

BIANCHI CLERICI, GIANCARLO GIORGETTI e GALLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

domenica 14 marzo 1999 presso l'aeroporto della Malpensa, in provincia di Varese, si è svolta una manifestazione dei sindaci e della popolazione dei comuni della sponda piemontese del Ticino e una contemporanea conferenza stampa (in testa alla pista di atterraggio) dei sindaci dei comuni del Varesotto il cui territorio insiste sul sedime aeroportuale, per protesta contro il devastante inquinamento acustico;

nel frattempo la stampa ha riferito di un incontro avvenuto la scorsa settimana tra il Ministro dei trasporti e i rappresentanti del Comitato Ovest Ticino (Covest), accompagnati dal presidente della regione Piemonte e dal presidente della provincia di Novara;

secondo quanto riferito dal Covest, il Ministro avrebbe promesso di suddividere entro quindici giorni il traffico in decollo da Malpensa, intervenendo sulle rotte a ulteriore danno e svantaggio dei comuni lombardi del Varesotto;

pur non essendoci ancora dati precisi (il ministero dei trasporti non provvede a fornire i tracciati radar agli enti preposti al monitoraggio acustico), è noto e facilmente riscontrabile, anche a livello empirico, che il rumore grava per il 75 per cento sul territorio varesino —:

se sia vero che il Ministro dei trasporti intende procedere al cosiddetto « riequilibrio » delle rotte, che, come il Ministro ben sa, significa aprire la strada ad un ulteriore aumento dei voli, ben superiore agli attuali 500 che ogni giorno decollano o atterrano a Malpensa. (3-03595)

(16 marzo 1999)

PIVETTI e MANZIONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sono state istituite diverse rotte di decollo che sorvolano in gran parte zone densamente popolate in cui l'inquinamento ambientale ed acustico ha superato sia di giorno che di notte i normali limiti di tollerabilità da parte degli abitanti —:

se non intenda organizzare tali rotte di volo in modo da ripartirle tra i territori più prossimi a Malpensa e cosa intenda fare per eliminare i disagi di tali popolazioni che devono quotidianamente sopportare tali svantaggi. (3-03596)

(16 marzo 1999)

SERGIO FUMAGALLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se risulti che esistono procedure operative di decollo cosiddette a cappio che prevedano un doppio passaggio sull'area di Malpensa, se l'utilizzo delle due piste sia tale da ottimizzare l'impatto ambientale e se siano allo studio piani di decollo a ventaglio che distribuiscano gli oneri dell'inquinamento acustico ed ambientale più equamente e quindi in modo più tollerabile per i cittadini. (3-03600)

(16 marzo 1999)

EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'avvio dell'aeroporto di Malpensa 2000, che rientra tra i progetti comunitari la cui realizzazione è ritenuta prioritaria in ambito europeo, ha creato alcuni problemi, quali i collegamenti e le ricadute sulle zone circostanti, che determinano viva attesa nel paese e in particolare nelle aree più prossime allo scalo;

tali problemi possono determinare effetti anche in sede comunitaria ed internazionale, considerato il ruolo intercontinentale che riveste l'aeroporto di Malpensa;

pure in presenza di progressi compiuti dal sistema organizzativo, permangono nello scalo carenze di carattere strutturale che sono la causa principale di disfunzioni anche gravi che devono essere rapidamente superate; tra queste, la nuova torre di controllo ancora in fase di costruzione, mentre l'attuale torre operativa preclude il controllo visivo agli operatori radar e, di conseguenza, crea estrema difficoltà ai piloti in fase di atterraggio e decollo, essendo quindi fonte di molte disfunzioni;

come è noto manca tuttora la verifica di impatto ambientale (Via) e il Ministro intenderebbe modificare le rotte di volo prima della sua effettuazione —:

se sia vero che l'apertura di Malpensa non ha prodotto quei benefici auspicati dal decreto Burlando in termini di aumento di traffico, che piuttosto sembra addirittura ridimensionato, con gravi perdite economiche per la compagnia di bandiera, e abbia anzi aggravato anche i collegamenti già difficoltosi con gli aeroporti meridionali, e quali provvedimenti si intendano prendere per tutelare le popolazioni coinvolte dai gravi problemi determinati dall'inquinamento acustico ed atmosferico del traffico aeroportuale. (3-03601)

(16 marzo 1999)

(Sezione 4 — Collegamento tra contributi versati a diversi enti gestori della previdenza obbligatoria)

DELBONO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza n. 61 del 1999, depositata il 5 marzo 1999, la Corte costituzionale ha affrontato la annosa questione dei professionisti con un passato da lavoratori dipendenti e dei dipendenti con un passato da lavoratori professionisti, i quali, pur versando spezzoni contributivi a più enti previdenziali, non riescono a maturare il diritto alla pensione; la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 « nella parte in cui non prevedono in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi », lasciando quindi intendere che deve essere possibile una scelta tra ricongiunzione e totalizzazione;

una iniziativa del Governo in materia verrebbe incontro ad una realtà significativa del mondo del lavoro, non solo a coloro che oggi sono professionisti con un passato da dipendenti ma anche a molti che oggi sono dipendenti e che un domani potranno approdare al lavoro professionale; la tutela della libera scelta del proprio percorso lavorativo, senza che questo sia penalizzato dalla normativa in materia previdenziale, è un principio fondamentale di valore costituzionale che il Governo e lo stesso Parlamento dovrebbero sentirsi in dovere di garantire —:

quali iniziative di natura normativa intenda assumere il Governo per venir incontro alle centinaia di migliaia di cittadini che vogliono vedere sanata questa palese ingiustizia, permettendo quindi di introdurre la totalizzazione come forma minima e necessaria di collegamento fra i vari enti gestori della previdenza obbligatoria, senza

distinguere tra gestori pubblici e casse privatizzate, in modo che il lavoratore non perda più il diritto alla pensione se cambia lavoro, ma possa ottenere quanto gli spetta in proporzione ai contributi versati, anche se non vuole assumere la spesa aggiuntiva della ricongiunzione, pur dando vita, quest'ultima, a una pensione più favorevole in quanto calcolata in base all'ultima media reddituale. (3-03597)

(16 marzo 1999)

(Sezione 5 – Crisi del settore calzaturiero)

ABATERUSSO e GUERRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia, con 476 milioni di paia, è il terzo produttore mondiale di calzature dopo Cina e Brasile;

l'Italia, con 427 milioni di paia è, sempre dopo la Cina, il secondo esportatore di calzature mondiale;

l'Italia copre il 43,1 per cento della produzione dell'intera Unione europea;

l'Italia non ricopre solo le nicchie di mercato di alto prezzo, come comunemente si tende a pensare, ma esprime la sua valenza anche e soprattutto sul prodotto di massa, ovvero sul prodotto industriale nel quale riesce, comunque, a mantenere l'impronta artigianale che le è caratteristica;

dalla metà degli anni settanta si sono affermati sul mercato mondiale paesi competitori nei quali il costo del lavoro è molto basso e le condizioni di lavoro particolarmente precarie; questi paesi hanno conquistato quote di mercato in maniera molto rapida, dato che non hanno avuto bisogno di una politica commerciale particolarmente aggressiva;

senza prendere in considerazione paragoni impropri con alcuni paesi socialmente non evoluti, emergono alcuni punti da tenere in considerazione:

a) Germania occidentale e Danimarca a parte, paesi in cui l'industria

calzaturiera è in via di estinzione, l'Italia ha nettamente il costo più alto, fortemente influenzato dagli oneri sociali;

b) il settore calzaturiero italiano consiste in 15.840 aziende, 190.000 addetti e 22,7 mila miliardi di *export* ed oggi è chiamato a confrontarsi sul mercato mondiale in condizioni difficilissime;

un declino della valenza del prodotto finito trascinerebbe anche tutti i settori a monte in una spirale inarrestabile;

dal 1994 (accordo Pagliarini - Commissario europeo sulla fine della fiscalizzazione degli oneri sociali per le aziende del Mezzogiorno) ad oggi sono emersi pericolosi segnali di malessere, soprattutto per le aziende operanti nel Mezzogiorno, che aumenteranno certamente dal 2001 in poi; la situazione più drammatica rischia di crearsi in Puglia e in particolar modo nella zona di Barletta, dove molte aziende stanno chiudendo, e nel Capo di Leuca dove operano tutte le quattro aziende che, nel settore calzaturiero italiano, occupano più di 500 addetti;

la più grande azienda italiana ed europea, Filanto, ha già collocato 600 dipendenti in cassa integrazione ordinaria;

alla situazione sopra descritta, e al fine di identificare strumenti che possano supportare l'industria calzaturiera italiana affinché mantenga e/o accresca il ruolo che attualmente ricopre sul mercato mondiale, vi è da aggiungere che nelle regioni del sud, che potrebbero essere sia un bacino di mano d'opera per iniziative provenienti dal resto del Paese, sia una palestra per nuova imprenditoria locale, saranno gradualmente aboliti, fino a raggiungere livello zero nel 2001, gli sgravi fiscali precedentemente esistenti —:

quali iniziative si intendano porre in essere per affrontare urgentemente la questione della crisi del settore calzaturiero italiano ed in particolar modo quello del Mezzogiorno. (3-03598)

(16 marzo 1999)

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Casa di cura privata San Raffaele di Roma)

A) Interrogazioni:

GRAMAZIO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

notizie apparse sui giornali il *Tempo* e il *Corriere della sera* riferiscono dell'acquisto da parte del ministero della sanità della casa di cura privata S. Raffaele del Monte Tabor (di proprietà della Fondazione di cui è presidente Don Verzè) sita in Roma, località Mostacciano, autorizzata dalla regione Lazio per 100 posti letto per ivi trasferire il polo oncologico degli Ifo, che in cambio cederebbe il nuovo ospedale S. Andrea e la struttura del Regina Elena all'istituto superiore di sanità per essere utilizzato dalla università di Roma La Sapienza —:

in base a quali criteri e valutazioni, sia stato definito il valore di acquisto della casa di cura privata, che sembra stimato in circa 350 miliardi, considerato peraltro che attualmente è autorizzata per soli 100 posti letto e che al momento sono sospesi i lavori per la realizzazione di ulteriori 300 posti la cui definizione non è al momento possibile prevedere;

come si giustifichi l'acquisto, tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie del servizio sanitario che non consentono di affrontare problemi assistenziali ben più gravi, quali ad esempio i numerosissimi malati terminali per i quali non è stato

possibile stanziare più di quattrocento miliardi che sono chiaramente insufficienti per una adeguata risposta alle effettive esigenze da tempo poste;

quali accertamenti siano effettuati per la idoneità della casa di cura alla nuova funzione cui si dovrebbe essere destinata;

come si giustifichi la messa a disposizione della università di Roma dell'ospedale S. Andrea che, dopo venti anni di attesa e di ingenti finanziamenti per centinaia di miliardi, viene ora sottratto alla funzione di centro di riferimento per la cura dei tumori, proprio nel momento in cui era possibile la sua concreta apertura;

quali modifiche si debbano effettuare nell'ospedale S. Andrea per la eventuale nuova destinazione quale sede universitaria;

in base a quale motivazione e per quali finalità l'attuale Regina Elena verrebbe ceduto all'Istituto di sanità superiore;

quali motivazioni abbiano indotto il ministero della sanità ad intervenire su un aspetto di programmazione e di organizzazione di servizi sanitari di competenza di una singola regione (la regione Lazio), che di fatto verrebbe privata della propria autonomia in materia e che dovrebbe poi sostenere le spese conseguenti alla operazione in questione. (3-03551)

(8 marzo 1999)

(ex 4-20803 del 18 novembre 1998)

GRAMAZIO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

la vicenda dell'acquisto da parte del ministero della sanità o da parte dell'Ifo della casa di cura privata San Raffaele del Monte Tabor in Roma (località Mostacciano), già oggetto di una interrogazione presentata il 18 novembre 1998, per la quale si attende una sollecita risposta, sembra offrire ulteriori sviluppi, su cui è urgente che il Governo fornisca chiarimenti;

risulta che la Banca di Roma debba rientrare di cospicui finanziamenti erogati alla fondazione Monte Tabor per i lavori dell'edificio situato nella zona di Mostacciano comprendente la casa di cura privata non accreditata San Raffaele di Roma —:

chi abbia autorizzato l'Ifo ad effettuare trattative dirette con la Fondazione del Monte Tabor, presieduta da Don Verzè, per l'acquisto della casa di cura privata San Raffaele;

in base a quale valutazione dovrebbe effettuarsi in questi giorni l'acquisto per circa 400 miliardi della casa di cura privata San Raffaele, autorizzata solo per 100 posti letto, peraltro ancora non accreditati, e il cui valore di mercato non dovrebbe comunque superare la cifra di 60 miliardi;

come si intendano tutelare gli interessi dei cittadini nell'ambito della operazione d'acquisto di una struttura sanitaria sulla cui destinazione e funzionalità il ministero della sanità non ha ancora dato risposta rispetto alle perplessità già manifestate con diverse interrogazioni, perplessità che a giudizio dell'interrogante potrebbero far configurare un legittimo interessamento dell'autorità giudiziaria e della procura della Corte dei conti per il controllo sugli atti di spesa del pubblico denaro;

se nell'operazione di cui in premessa vi siano state iniziative di sensibilizzazione da parte della Banca di Roma. (3-03552)

(8 marzo 1999)

(ex 4-21127 del 9 dicembre 1998)

**(Sezione 2 – Controlli nel settore
zootecnico)**

B) Interrogazione:

LEMBO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

sono stati resi noti i dati dei controlli effettuati dal Corpo forestale dello Stato sul settore zootecnico per l'anno 1998;

i controlli effettuati dal Corpo forestale dello Stato, si inquadrano nella convenzione stipulata con l'Aima nel 1997, per verificare l'effettiva sussistenza degli animali riferiti al numero di domande relative ai premi speciali per i bovini maschi e i capi ovi-caprini;

detti controlli hanno interessato regioni del nord (Piemonte e Veneto) e regioni del sud (Campania, Sicilia e Puglia);

il Corpo forestale dello Stato ha effettuato 6.258 verifiche, nel corso delle quali è stata accertata l'effettiva esistenza del solo 59 per cento dei capi per i quali era stata complessivamente presentata la domanda di premio (il dato esatto è 649.656 capi presenti su 1.108.212 dichiarati);

le maggiori irregolarità sono state accertate nel settore ovi-caprino dove su 1.090.713 capi dichiarati ne sono stati accertati appena 633.859;

la Sicilia è la regione in cui sono state rilevate le maggiori violazioni dove i controlli con esito negativo (completa assenza di capi) ammontano al 43 per cento del totale —:

quali sanzioni si intendano promuovere, da chi siano adottate e chi sia preposto a vigilare sulla loro applicazione e in quali tempi;

quali azioni immediate intenda intraprendere il Governo per combattere i tentativi di frode ai danni dello Stato e della Comunità europea e, ciò che è più impor-

tante, per tutelare direttamente o indirettamente la posizione degli allevatori in regola;

se non ritenga opportuno rendere disponibili i verbali relativi agli accertamenti sui capi bovini e ovi-caprini, alle rispettive Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(3-03338)

(28 gennaio 1999)

(Sezione 3 – Crisi agrumicola nell'Italia meridionale)

C) Interrogazioni:

ARMANDO VENETO. — *Ai Ministri per le politiche agricole, per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

la gravissima crisi agrumicola in atto ha colpito agrumicoltori e lavoratori agricoli di vaste aree dell'Italia meridionale, che vivono prevalentemente di agricoltura;

in particolare, nella piana di Gioia Tauro-Rosarno, si sono costituiti comitati di lotta, è stata sospesa la raccolta ed il conferimento degli agrumi per uso industriale, vi è addirittura minaccia per l'ordine pubblico;

le molteplici ragioni della crisi sono improvvisamente emerse, a causa del ritardo nel pagamento dei contributi compensativi europei per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale; ed a causa del previsto abbattimento del 42 per cento sugli importi previsti per l'annata 1996-1997;

le conseguenze della crisi ricadono sui lavoratori agricoli, perché gli agrumicoltori non raccolgono il prodotto, sicché i lavoratori non raggiungono le giornate minime per avere diritto ad assegni familiari ed assegno di disoccupazione;

ricadono sugli agrumicoltori che non dispongono dei capitali necessari per la raccolta e non hanno speranza di recuperare le spese di produzione;

ricadono sulle associazioni che non possono conferire i quantitativi di prodotto trattati con le industrie e sono esposti alle conseguenze delle inadempienze;

gli esperti assumono che bisognerà ottenere un *plafud* nazionale degli agrumi destinati all'industria, per non dover subire le inadempienze e gli eccessi produttivi di altri Stati membri, come Spagna, Grecia, Portogallo;

sarà necessario mettere ordine sul sistema produttivo, di raccolta e commercializzazione degli agrumi, spesso intriso di illegalità e, nella Piana, anche di mafia;

tuttavia, è urgente sostenere l'economia dell'estremo sud, fondata proprio su agrumicoltura ed olivicoltura, con provvedimenti tampone che si appalesano indispensabili –:

se siano a conoscenza delle ragioni della grave crisi del comparto agrumicolo, anche ulteriori rispetto a quelle esposte;

se intendano intervenire per instaurare una politica di medio e lungo periodo idonea ad evitare in futuro la stabilizzazione dello stato di crisi;

in particolare, se intendano dichiarare lo stato di crisi, facendosene promotori nel Consiglio dei ministri, affinché anche i lavoratori dipendenti del comparto, pur in assenza delle condizioni di prestazioni lavorative minime, possano ottenere il riconoscimento del diritto ad assegni familiari ed indennità di disoccupazione;

se intendano intervenire affinché gli agrumicoltori siano rimborsati per gli agrumi non raccolti e quindi non conferiti, per mancanza dei capitali necessari;

se intendano intervenire affinché il prezzo inizialmente fissato quale contributo compensativo, sia mantenuto indenne

dal ribasso del 42 per cento anche mediante interventi diretti a risarcire gli agrumicoltori;

come intendano intervenire per ristabilire legalità e trasparenza in tutto il settore, ripulendo le associazioni da infiltrazioni criminali e mafiose, individuando ed eliminando truffe, collusioni e corruzioni che gonfiano l'entità del prodotto, o incidono sui costi, o avvantaggiano indebitamente le industrie di trasformazione o coloro che si sono impossessati del meccanismo di conferimento del prodotto e redistribuzione del prezzo e dei contributi comunitari. (3-03239)

(14 gennaio 1999)

FILOCAMO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

gli agrumicoltori della fascia jonica reggina, in provincia di Reggio Calabria, si sono costituiti in comitato permanente per protestare e richiamare l'attenzione della giunta regionale della Calabria che, nel deliberare alcuni benefici per gli agrumicoltori della piana di Gioia Tauro per la crisi che ha colpito l'agrumicoltura, si è dimenticata dello stato di disagio e di crisi in cui si trovano anche gli agrumicoltori della zona jonica, dirimpetta dei colleghi della zona tirrenica —:

quali iniziative si intendano adottare presso la regione al fine di evitare questa grave discriminazione nei riguardi degli agricoltori della fascia jonica reggina perennemente abbandonata dalle istituzioni;

se si intendano adottare idonei provvedimenti ministeriali per incentivare e proteggere l'agricoltura calabrese che assieme al turismo è l'unica risorsa della regione. (3-03416)

(10 febbraio 1999)

NAPOLI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il settore agricolo è la principale fonte di risorsa economica per i numerosi cittadini della Piana di Gioia Tauro;

in questo particolare momento tutto il comparto agricolo della Piana di Gioia Tauro sta vivendo una situazione allarmante;

i ritardi degli interventi comunitari stanno causando notevoli danni a tutti i produttori del territorio;

l'exasperazione sta colpendo tutti i produttori, i quali, in prossimità dell'inizio della nuova campagna agrumaria, non hanno ancora ricevuto il pagamento degli agrumi della campagna 1997-1998;

la produzione agricola sta automaticamente diventando sempre meno competitiva nella crescente concorrenza degli altri Paesi del Mediterraneo —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ridare il giusto supporto ai produttori agricoli della intera Piana di Gioia Tauro. (3-03590)

(15 marzo 1999)

(ex 4-21327 del 19 dicembre 1998)

(Sezione 4 — Custodia cautelare di Vincenzo Inzerillo)

D) Interrogazione:

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'ex senatore Vincenzo Inzerillo, in carica fino alla primavera 1994 e a suo tempo assessore comunale a Palermo nella giunta Orlando, è in carcere dal 15 febbraio 1995 per l'articolo 416 *bis* del codice penale;

la stessa imputazione in casi analoghi non ha comportato una custodia cautelare così lunga —:

se risultino i gravissimi motivi che inducono a trattenere in carcere una persona costituzionalmente non colpevole sino a sentenza di condanna passata in giudicato con tempi tali da costituire una vera

e propria espiiazione anticipata della pena prima ancora del primo grado di giudizio;

quale logica ravvisi in un sistema giudiziario che colpisce così duramente prima del giudizio per un presunto reato di concorso esterno e nel contempo gratifica dell'esenzione totale della pena efferati criminali « pentiti » responsabili di decine di omicidi. (3-01661)

(5 novembre 1997)

(Sezione 5 – Situazione nella casa di reclusione di Parma)

E) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Musumeci Carmelo detenuto nella casa di reclusione di Parma ha presentato in data 7 gennaio 1998 davanti alla polizia giudiziaria una dichiarazione nella quale metteva in evidenza una serie di azioni messe in atto dal direttore del carcere di Parma da cui risultavano, a suo avviso, restrizioni illegittime;

il carcere di Parma è stato aperto nell'ottobre del 1992 e ancora non esiste un regolamento interno al quale i detenuti possono attenersi e fare riferimento;

i detenuti della 2/B vengono esclusi dalle commissioni cucina, sportiva e culturale perché devono essere sorvegliati più degli altri; vengono inoltre esclusi dalle attività di risocializzazione, cioè non possono svolgere attività lavorativa in celle né in laboratorio e non possono frequentare le scuole;

in tutte le carceri italiane il pacco del cambio di stagione è di dieci chilogrammi mentre nel carcere di Parma risulta essere di cinque chilogrammi;

le finestre sono state ricoperte da fittissima rete metallica che sta creando problemi alla vista dei detenuti;

è stato eliminato il colloquio del sabato, che veniva utilizzato da molti familiari abbinandolo al colloquio del venerdì;

sebbene previste da apposita circolare, non sono state allestite le salette per i colloqui area verde;

non sono permessi più di tre libri per cella con l'impossibilità quindi dei detenuti di migliorare la propria cultura;

i pacchi inviati dai familiari vengono consegnati in ritardo anche di 7-8 giorni dopo l'arrivo del cartoncino postale del ritiro —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa, se questi corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative intenda intraprendere per tutelare i diritti dei detenuti. (3-02004)

(23 febbraio 1998)

(Sezione 6 – Applicazione della « legge Simeone »)

F) Interrogazione:

SIMEONE, COLA, FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali iniziative intenda promuovere per evitare che, in futuro, abbiano a ripetersi drammatiche vicende quale quella che ha visto come protagonista la signora Silvana Giordano, tragicamente deceduta nel carcere di Bellizzi Irpino;

se non ritenga di impartire ai soggetti responsabili delle amministrazioni giudiziaria e penitenziaria, opportune direttive volte ad assicurare una corretta o, meglio, una più estensiva applicazione della cosiddetta « legge Simeone » sulle misure alternative alla detenzione. (3-02463)

(3 giugno 1998)

**(Sezione 7 – Trasferimento del detenuto
Luigi Doria)**

G) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Doria è stato trasferito il 16 giugno 1998 presso il carcere di Castrovillari dal carcere di Rebibbia di Roma dove si era costituito il 7 aprile;

il trasferimento, disposto per motivi di affollamento carcerario, ha provocato gravi disagi alla famiglia del Doria che da Napoli, dove il detenuto è residente, aveva trovato una sistemazione a Roma per poter effettuare i colloqui mensili consentiti, ma che, per le disagiate condizioni economiche in cui versa, non può gravarsi di ulteriori ed onerose spese per incontrarlo;

il Doria ha presentato al Ministro di grazia e giustizia richiesta di trasferimento presso un istituto penitenziario tra quelli di Poggioreale, Secondigliano o Santa Maria Vetere, senza alcun esito benché si trovi nel luogo di residenza del detenuto;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1, stabilisce che « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona », che « deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi » e che esso deve essere « attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti »;

l'articolo 13 della legge medesima dispone che « il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto »;

i trasferimenti sono disposti anche per motivi di studio e familiari (articolo 42) e, nel disporli, deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie e la possibilità di accogliere le richieste espresse

dai detenuti in ordine alla destinazione (articolo 78, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);

l'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti (primo comma) e che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari (terzo comma) —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare al Doria l'opportunità di poter incontrare i suoi familiari con il trasferimento del detenuto presso altro carcere, considerando la lettera della legge e la necessità di assicurare un trattamento penitenziario dignitoso e non afflittivo di diritti soggettivi non suscettibili di compressione o limitazione. (3-02779)

(14 settembre 1998)

**(Sezione 8 – Situazione del carcere di
Bellizzi Irpino e trattamento dei detenuti
tossicodipendenti)**

H) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel carcere di Bellizzi Irpino, nell'aprile 1998, un detenuto di ventitré anni, Salvatore Nocerino, condannato ad un anno e mezzo di reclusione per furto, è stato trovato morto nella sua cella;

la morte è stata causata da un'*overdose* di sostanze stupefacenti: il Nocerino, infatti, prima di entrare nel carcere, avrebbe ingerito, forse poiché incaricato di introdurla a Bellizzi Irpino, una consistente dose di cocaina contenuta in carta argentata che, successivamente, si sarebbe aperta nello stomaco del ragazzo provocandone la morte;

la direzione del carcere, di cui è titolare la dottoressa Cristina Mallardo, ha dichiarato alla stampa, all'epoca della morte del Nocerino e nei due mesi successivi, che essa era stata causata da un arresto cardiocircolatorio;

la percentuale di detenuti tossicodipendenti nelle carceri italiane è elevatissima, ma solo in pochissimi istituti sono state realizzate strutture di cura, terapia, recupero e prevenzione, come la seconda casa di pena attenuata nel carcere di Rebibbia che, oltre ad essere un istituto di reclusione solo maschile, ospita un numero esiguo di detenuti;

i detenuti che vengono sorpresi a fare uso di sostanze stupefacenti incorrono in gravi sanzioni disciplinari ed in denunce penali, mentre coloro che risultano positivi alle analisi ematiche, di ritorno dai permessi, cessano dal godere dei relativi benefici;

nello stesso carcere di Bellizzi Irpino, il 24 maggio scorso, Silvana Giordano si è tolta la vita nella sua cella, impiccandosi davanti al figlioletto di due anni;

dalle lettere da lei scritte prima del suicidio, la donna confessava di essere esasperata per le pesanti molestie subite da parte di altre detenute —:

quali iniziative intenda adottare al fine di rendere il carcere di Bellizzi Irpino

un luogo di detenzione che sia effettivamente corrispondente alle finalità della pena di rieducazione e reinserimento sancite dalle disposizioni costituzionali;

se non ritenga opportuno accertare se non ricorrano responsabilità in capo alla direzione del carcere di Bellizzi Irpino, considerando la gravità degli episodi verificatisi nell'istituto;

quali iniziative intenda adottare al fine di combattere, all'interno delle carceri, il traffico di stupefacenti attraverso programmi di rieducazione, e non attraverso la semplice punizione, dei tossicodipendenti;

se non ritenga opportuno incoraggiare l'esperienza delle strutture a pena attenuata per il recupero dei detenuti tossicodipendenti, come quella del carcere di Rebibbia, ampliandone il numero e prevedendo un potenziamento di quelle già esistenti. (3-02988)

(2 novembre 1998)